

Delibera n. 106/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 20/2022, nei confronti di Trenitalia S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in concorso, per l'inottemperanza alle misure 3.4 e 4.5 dell'Allegato A alla delibera n. 106/2018. Approvazione della proposta d'impegni di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e chiusura del procedimento senza accertamento dell'infrazione nei confronti della medesima società. Archiviazione del procedimento nei confronti di Trenitalia S.p.A.

L'Autorità, nella sua riunione del 30 giugno 2022

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi"*;
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale *"f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accettare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare"*;
- il comma 3, lettera g), ai sensi del quale l'Autorità *"valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei*

soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze”;

- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *“ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”;*

VISTI

il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, ed il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di tale regolamento;

VISTO

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio), e in particolare gli articoli 8 e 9;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, con cui è stato approvato l'atto recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”* e, in particolare:

- la misura 3.4 che dispone che *“[i]n caso di irregolarità o modifiche del servizio, i gestori dei servizi e delle stazioni, per quanto di rispettiva competenza, non appena si rendono disponibili forniscono agli utenti - con le modalità di cui alla Misura 4 - informazioni concernenti almeno:*
 - a) le eventuali decisioni di sopprimere determinati servizi ai sensi dell'articolo 7 regolamento (CE) n. 1371/2007;*
 - b) i ritardi e le cancellazioni, nonché le relative cause;*
 - c) i diritti spettanti in caso di ritardi, cancellazioni, soppressioni, precisando altresì le modalità per esercitarli. Dette informazioni concernono quantomeno, nel caso di utenti che abbiano già acquistato un titolo di viaggio utilizzabile per la corsa interessata:*
 - c.1) le possibilità di trasporto alternativo;*
 - c.2) ove ne ricorrono i presupposti, la possibilità di scegliere tra ottenere il rimborso del biglietto, proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo;*

- c.3) le modalità di accesso all'eventuale servizio automobilistico sostitutivo o integrativo predisposto;*
- c.4) l'assistenza garantita;*
- c.5) le forme di indennizzo comunque denominate, incluse le modalità di richiesta ed erogazione di cui alla Misura 8";*
- la misura 4.5 che prevede che “[l]e informazioni di cui alla Misura 3.4 e 3.5 sono comunque fornite agli utenti con appositi annunci visivi e sonori in stazione e, ove pertinente, a bordo treno; qualora in fase di acquisto del biglietto o di prenotazione del posto sia stato richiesto all'utente di fornire il proprio recapito cellulare o e-mail, dette informazioni sono altresì fornite utilizzando tali recapiti”;

VISTA

la delibera n. 20/2022, del 9 febbraio 2022, notificata, rispettivamente, con note prott. ART n. 2656/2022 e n. 2657/2022, di pari data, con la quale è stato avviato un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito anche: Trenitalia) e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche: RFI), in concorso, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, per l'inottemperanza alle misure 3.4 e 4.5 dell'Allegato A alla delibera n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, nella misura in cui, a seguito della cancellazione del treno regionale n. 12941 del giorno 26 luglio 2021, le stesse, presso la stazione di Comiso, non hanno informato i passeggeri, in maniera adeguata ed effettiva, dell'avvenuta attivazione del servizio sostitutivo mediante autobus e delle relative modalità di accesso, con riferimento alla parte di tratta successiva alla stazione di Modica, come lamentato nel reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 13066/2021, del 27 agosto 2021;

VISTA

la memoria di RFI dell'11 aprile 2022, acquisita agli atti con prot. ART n. 10033/2022, del 12 aprile 2022, con cui tale Società:

- ha rappresentato che i fatti contestati sono dipesi “da un limite dell'applicativo informatico del sistema di erogazione automatica degli annunci presente sulla linea (c.d. sistema di Informazioni al Pubblico “Infostazioni” – Applicativo INFO SUSS), che non consente di poter cumulare più provvedimenti inerenti la soppressione di un treno: nel caso di specie, la comunicazione del nuovo treno e l'attivazione del servizio sostitutivo con autobus”, osservando che tale limitazione “avrebbe potuto essere compensat[a] con l'intervento manuale dell'operatore in servizio, attraverso la comunicazione del secondo provvedimento di circolazione (i.e. autobus sostitutivo) tramite annunci vocali in stazione erogati da remoto”;
- ha, inoltre, precisato che “la risoluzione di tale limite tecnologico attraverso investimenti mirati volti all'ammmodernamento dei sistemi IaP INFOSTAZIONI presenti su tutta l'infrastruttura ferroviaria nazionale non appare la soluzione adeguata, dal momento che è già in atto un piano di investimenti per la migrazione dei sistemi di IaP verso “IeC” (Informazione e Comunicazione), che ha come orizzonte temporale stimato di conclusione

il 2036, con un investimento previsto di oltre 900 milioni di euro”;

- ha presentato una proposta di impegni, al fine di ottenere la chiusura del procedimento, senza l'accertamento dell'infrazione, chiedendo di essere auditata innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

VISTA la nota prot. ART n. 10732/2022, del 20 aprile 2022, con cui RFI è stata convocata in audizione;

VISTO il verbale dell'audizione, tenutasi in data 26 aprile 2022, acquisito agli atti con prot. ART n. 12316, del 3 maggio 2022, nel corso della quale RFI ha meglio chiarito il contenuto degli impegni proposti e si è riservata di presentare una nota integrativa, allo scopo di precisare alcuni aspetti che, nella proposta originaria, erano stati descritti in maniera sintetica;

VISTA la nota di RFI, acquisita agli atti con prot. ART n. 12360/2022, del 3 maggio 2022, con cui tale Società ha fornito ulteriori elementi a chiarimento del contenuto della proposta di impegni originariamente formulata con la nota acquisita al prot. ART n. 10033/2022;

CONSIDERATO che, con la propria proposta di impegni, RFI, in sintesi, si è impegnata:

- ad adottare una *“procedura operativa aziendale mirata a dotare il proprio personale impiegato nelle attività che hanno impatto sulle Informazioni al Pubblico di una Qualificazione di Mestiere, ossia di una certificazione che attesti la frequenza di uno specifico percorso formativo, il superamento del relativo esame e, pro futuro, un periodico aggiornamento delle competenze acquisite”*, per effetto della quale *“gli operatori IaP disporranno di un’approfondita conoscenza dei sistemi presenti sulla rete e, anche grazie ai casi pratici oggetto di studio, saranno quindi in grado di garantire -su tutta l’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale- una corretta e puntuale erogazione delle informazioni al pubblico in stazione anche fronteggiando, laddove necessario, eventuali carenze dei sistemi stessi tramite: opportuni annunci vocali anche da remoto, informazioni in forma scritta visibili sui monitor in stazione laddove tecnicamente possibile”*;
- *“[d]etto percorso di specializzazione sarà destinato a tutto il personale della Direzione Circolazione (DCI) di RFI impegnato in attività connesse con le IaP, per un totale di circa 270 risorse. I programmi formativi si articolano in moduli teorici e moduli complementari, che includono una parte pratica ritenuta rilevante per tutte le attività operative associate al singolo ruolo”*;
- *“[l]a docenza sarà affidata ad un team di esperti individuati all'interno delle Strutture Organizzative centrali o territoriali, tra le figure coinvolte nel processo delle IaP (Istruttori) e si avrà di materiale didattico approvato dalle Strutture preposte della DCI Sede Centrale, strutturato con l'obiettivo di dotare il personale coinvolto di fonti a cui attingere per pronto riferimento durante le ordinarie attività lavorative”*;
- *“[a] valle della formazione sopra descritta sarà previsto, per l'ottenimento*

- della Qualifica di Mestiere, un esame di valutazione delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite, svolto innanzi ad un'apposita commissione”;*
- *“[a]l superamento di detto esame farà seguito, per ogni risorsa, un periodo obbligatorio di tirocinio pratico finalizzato ad acquisire la capacità a ricoprire il ruolo previsto, prendendo piena conoscenza del contesto tecnologico presente, dell’organizzazione dell’impianto, delle sue particolarità, del contesto documentale laP interessante l’impianto, nonché dei sistemi di supporto esistenti; l’attività verrà svolta in affiancamento al personale in turno e sotto la supervisione del Responsabile della risorsa”;*
 - *“[a]l fine di garantire che le competenze acquisite siano efficacemente mantenute nel tempo, saranno previste specifiche sessioni di aggiornamento con cadenza annuale oltre a regimi di sospensione o revoca delle qualifiche di mestiere, subordinati a determinati periodi di assenza dall’esercizio del ruolo”;*

VISTA

la delibera n. 82/2022, del 19 maggio 2022, notificata, in pari data, a RFI con nota prot. ART n. 13206/2022, con la quale la suddetta proposta di impegni è stata dichiarata ammissibile, ritenendo che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la stessa *“appaia potenzialmente idonea all’efficace perseguitamento degli interessi tutelati dalle misure 3.4 e 4.5 dell’Allegato A alla delibera n. 106/2018, di cui si è contestata l’inoservanza, in quanto prevede azioni strutturali finalizzate a garantire la tempestività, completezza e l’efficacia delle informazioni fornite all’utenza”*, e ne è stata disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità, affinché i terzi interessati potessero presentare osservazioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio;

PRESO ATTO

che, nel corso della consultazione sulla proposta di impegni avviata con la pubblicazione della summenzionata delibera n. 82/2022 e, conclusasi – per effetto del punto 3 della stessa delibera – il 20 giugno 2022, non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio, da parte dei terzi interessati;

RITENUTO

pertanto, di confermare l’effettiva idoneità degli impegni sopra indicati, presentati da RFI con la citata nota acquisita al prot. ART n. 10033/2022, del 12 aprile 2022, come precisati con nota acquisita al prot. ART n. 12360/2022, del 3 maggio 2022, a perseguitare efficacemente gli interessi tutelati dalle misure 3.4 e 4.5 dell’Allegato A alla delibera n. 106/2018, di cui si è contestata l’inoservanza, in quanto tali impegni prevedono azioni strutturali finalizzate a garantire la tempestività, completezza, accuratezza e l’efficacia delle informazioni fornite all’utenza;

RITENUTO

conseguentemente, di approvare, rendendo obbligatori per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, gli impegni proposti con la nota acquisita al prot. ART n. 10033/2022 come precisati con la nota acquisita al prot. ART n. 12360/2022;

RITENUTO	che, in esito all'approvazione dei suddetti impegni, deve ritenersi conclusa, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la trattazione della contestazione di cui al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 20/2022;
DATO ATTO	della prosecuzione, nelle forme ordinarie, del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 20/2022, nei confronti di Trenitalia S.p.A., in quanto tale Società non ha presentato alcuna proposta di impegni;
VISTA	la memoria di Trenitalia, acquisita agli atti con prot. ART n. 4784/2022, dell'11 marzo 2022, con cui tale Società si è difesa nel merito, in particolare affermando che <i>"la stazione di Comiso non rientra tra quelle presenziate da Trenitalia"</i> e che <i>"Trenitalia ha adempiuto correttamente al proprio obbligo, innanzitutto, chiedendo a RFI di fornire ai passeggeri le informazioni in ordine alla soppressione del treno, alla riprotezione dei passeggeri su un treno al seguito e alla messa a disposizione di autobus sostitutivo e poi, a bordo del treno Regionale n. 5469, informando i passeggeri della possibilità di proseguire il viaggio con bus sostitutivo"</i> ;
VISTE	le note prott. ART n. 12591/2022, del 6 maggio 2022, e n. 12935/2022, del 13 maggio 2022, con cui, rispettivamente, Trenitalia è stata convocata in audizione e, per esigenze organizzative, è stato disposto il differimento di tale audizione;
VISTO	il verbale dell'audizione del 6 giugno 2022, acquisito agli atti con prot. ART n. 15095/2022, del 22 giugno 2022, nel corso della quale a Trenitalia sono state formulate richieste di informazioni e la Società si è ulteriormente difesa nel merito, in particolare dichiarando: <ul style="list-style-type: none">- che <i>"la Società possiede un sistema certificato – chiamato "STP", ossia "Supervisione trasporto passeggeri" – con cui vengono inviati (ed archiviati) tutti i provvedimenti verso il gestore, oltre ai normali scambi telefonici, per abbreviare i contatti col gestore dell'infrastruttura"</i> e che <i>"quando ci sono dei provvedimenti riguardanti la circolazione, quale la soppressione di un treno, la richiesta viene effettuata tramite il sistema certificato STP, che giunge a RFI sul proprio sistema certificato, ossia il PIC-web"</i>;- che <i>"i sistemi PIC-web e STP sono resi conformi da FS-Technology agli standard ISO 20000 e ISO 27000 (es. database sicuro, accesso ai dati con credenziali, informazioni non manipolabili, ecc.)"</i>;- che i flussi informativi fra Trenitalia e RFI sono, in primo luogo, regolati mediante <i>"il Prospetto Informativo della Rete (di seguito anche: PIR), con cui RFI ogni anno indica quali sono le condizioni per la circolazione sulla rete. Esistono poi procedure specifiche per la gestione di ogni evento [...]. Anche le caratteristiche delle stazioni devono essere esplicitate all'interno del PIR [...]. In sintesi, nelle stazioni RFI gestisce il servizio di informazioni al pubblico e, pertanto, Trenitalia comunica attraverso tale servizio le informazioni da diffondere all'utenza"</i>;- che, pur in presenza delle limitazioni tecnologiche proprie del sistema di

diffusione delle informazioni, *“in ogni caso, RFI avrebbe potuto intervenire manualmente per porre rimedio alla limitazione di cui si tratta, integrando l’informazione”*, ancorché *“[n]el caso di specie, tale intervento manuale non [sia] stato effettuato”* e che *“[d]al punto di vista di Trenitalia, nel caso concreto, tutte le informazioni sono state correttamente e tempestivamente trasmesse a RFI, sia relativamente alla soppressione del treno, sia relativamente al provvedimento di treno al seguito e di fermate aggiuntive assegnate al treno a seguito”*;

- che *“Trenitalia non effettua un controllo puntuale sulle informazioni erogate per ciascun singolo evento, poiché tale attività sarebbe eccessivamente onerosa. Inoltre, se riceve delle segnalazioni, Trenitalia effettua verifiche, anche perché gli annunci resi da RFI sono memorizzati ed è, pertanto, possibile verificare a posteriori se un eventuale annuncio è stato dato e quale sia stato il suo contenuto. In ogni caso, la Società effettua la valutazione della customer satisfaction anche con riferimento agli annunci erogati sia in stazione sia a bordo treno”*;

VISTA

la relazione dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni con la quale, nei confronti di Trenitalia S.p.A., è stata proposta, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), del Regolamento sanzionatorio, l’archiviazione del procedimento avviato con delibera n. 20/2022;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella suddetta relazione e, in particolare, che:

- i flussi informativi fra Trenitalia e RFI sono, in primo luogo, regolati mediante il PIR –che, pur avendo una valenza privatistica, è altresì connotato da una forte compenetrazione regolatoria e che ha la funzione di regolare i rapporti tra le imprese ferroviarie e il gestore dell’infrastruttura –, nel quale si prevede che il servizio di informazioni al pubblico è erogato, in tutte le stazioni e fermate gestite da RFI, da quest’ultimo Gestore;
- nel caso di specie, risulta dagli atti che Trenitalia ha tempestivamente comunicato a RFI le informazioni relative sia alla soppressione del treno di cui si tratta, sia ai provvedimenti di riprotezione dei passeggeri, facendo affidamento che, successivamente, RFI avrebbe accuratamente diffuso presso l’utenza tali informazioni;
- le informazioni di cui si tratta, pure in presenza delle limitazioni tecniche in precedenza illustrate, avrebbero potuto essere diffuse presso l’utenza mediante un intervento manuale da parte degli operatori di RFI;
- conseguentemente, non pare sussistere, da parte di Trenitalia, l’elemento soggettivo necessario all’accertamento dell’infrazione;

RITENUTO

pertanto, che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per accettare l’inottemperanza, da parte di Trenitalia S.p.A., alle misure 3.4 e 4.5 dell’Allegato A alla delibera n. 106/2018;

RITENUTO

conseguentemente, che, sulla base di quanto sopra, sussistano i presupposti per

disporre l'archiviazione, nei confronti di Trenitalia S.p.A., del procedimento avviato con la delibera n. 20/2022;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. per le considerazioni di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamate, sono approvati e, per gli effetti, resi obbligatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, gli impegni presentati, in relazione all'inottemperanza alle misure 3.4 e 4.5 dell'Allegato A alla delibera n. 106/2018, contestata con la delibera n. 20/2022, da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con la nota acquisita al prot. ART n. 10033/2022, del 12 aprile 2022, come precisati con la nota acquisita al prot. ART n. 12360/2022, del 3 maggio 2022, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. è disposta la pubblicazione della nota acquisita al prot. ART n. 12360/2022, di cui al punto 1, con il relativo allegato, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
3. nei confronti di Rete Ferroviaria S.p.A., è chiuso, senza l'accertamento dell'infrazione, il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 20/2022, del 9 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, per l'inottemperanza alle misure 3.4 e 4.5 dell'Allegato A alla delibera n. 106/2018, del 25 ottobre 2018;
4. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette all'Autorità, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente delibera, idonea documentazione comprovante l'adozione della procedura descritta nella proposta di impegni resa obbligatoria ai sensi del punto 1; entro il termine dei successivi 90 giorni, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette, altresì, all'Autorità idonea documentazione comprovante l'attivazione delle attività formative di cui alla proposta di impegni resa obbligatoria ai sensi del punto 1;
5. qualora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. contravvenga agli impegni assunti come nella proposta di cui al punto 1, o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dalla Società, l'Autorità riavvierà il procedimento sanzionatorio secondo le procedure ordinarie e provvederà all'avvio di un ulteriore procedimento sanzionatorio conseguente alla suddetta violazione, oltre alla possibile adozione, qualora ne sussistano i presupposti, dei provvedimenti anche di natura cautelare di cui all'articolo 37, comma 3, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
6. per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, è archiviato, nei confronti di Trenitalia S.p.A., il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 20/2022, del 9 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, per l'inottemperanza alle misure 3.4 e 4.5 dell'Allegato A alla delibera n. 106/2018, del 25 ottobre 2018;

7. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e a Trenitalia S.p.A., è comunicata al reclamante, nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 30 giugno 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)